

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2564 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
- (2) Al fine di evitare costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha istituito un'esenzione de minimis che si applicava alle specie demersali. Tale regolamento delegato è scaduto il 31 dicembre 2021. Una nuova esenzione de minimis è stata istituita dal regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione ⁽³⁾. Tale esenzione è stata istituita per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023, mentre per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale l'esenzione è stata stabilita solo fino al 31 dicembre 2022.
- (3) La Croazia, l'Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello «Adriatica») e la Grecia, l'Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello «Sudestmed») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 1° maggio e il 6 giugno 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno chiesto una proroga dell'esenzione de minimis per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064. Entrambi i gruppi hanno inoltre presentato prove scientifiche a sostegno della loro richiesta.
- (4) Le prove scientifiche sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 16 e il 20 maggio 2022 ⁽⁴⁾.
- (5) L'8 luglio 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di un anno dell'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco.
- (6) La Commissione rileva che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le piccole specie pelagiche sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9).

⁽⁴⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).

